

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2189

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAGNINO, CATTANEI, BOFFARDI INES

*Presentata il 14 gennaio 1970*

### Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tragica morte, avvenuta recentemente a Genova, di tre bambini intenti a giocare in uno stanzino da bagno tanto angusto che la fiammella dello scaldabagno ha in pochissimi minuti bruciato tutto l'ossigeno, ha riproposto con drammatica evidenza il problema, già più volte e da più parti sollevato, della sicurezza degli apparecchi a gas per uso domestico.

Il problema, che riguarda un numero enorme e sempre crescente di utenti, necessita di una soluzione radicale, che appare ormai indilazionabile.

Il disegno di legge n. 918, presentato al Senato il 31 ottobre 1969, ha lo scopo di disciplinare la materia per ciò che riguarda gli apparecchi domestici alimentati a gas, all'atto della loro produzione.

Scopo della presente proposta di legge è invece quello di istituire una normativa riguardante la installazione e la successiva manutenzione di detti apparecchi attraverso un opportuno sistema di controllo.

Infatti munire gli apparecchi a gas di dispositivi di sicurezza atti ad impedire il diffondersi di gas incombusti, come pure odorizzare il gas, è certamente necessario ma non sufficiente per garantire un elevato margine di sicurezza, se non si provvede poi ad una in-

stallazione degli apparecchi eseguita a regola d'arte e a controlli successivi per verificare la regolare manutenzione e il buon funzionamento degli stessi.

La presente legge, che è composta di sei articoli, prevede:

1) L'istituzione di una speciale abilitazione della quale dovranno essere muniti tutti gli installatori di apparecchi a gas per uso domestico;

2) l'affidamento all'ENPI di tutto il sistema dei controlli sugli apparecchi a gas per uso domestico, nonché l'istituzione da parte dell'ente di corsi di istruzione per gli installatori al termine dei quali, previo superamento di un esame, verrà rilasciata l'abilitazione;

3) l'emanazione di norme cui gli installatori dovranno attenersi per garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli apparecchi, con particolare riguardo al rapporto tra la cubatura degli ambienti e la potenza degli apparecchi. Dette norme verranno emanate con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'industria, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) la tutela penale dell'osservanza degli obblighi sanciti dalla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli apparecchi ad uso domestico, per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo non possono essere installati che da persone munite di una speciale abilitazione.

### ART. 2.

Tutti gli apparecchi ad uso domestico funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo debbono essere sottoposti periodicamente a revisione da parte di personale specializzato, onde accertare il permanere delle condizioni di sicurezza esistenti all'atto della loro installazione.

### ART. 3.

È affidato all'ENPI il controllo e la revisione degli apparecchi alimentari a gas combustibile di qualsiasi tipo.

È inoltre affidata all'ENPI l'istituzione di corsi di specializzazione per gli installatori nonché il rilascio agli stessi della prevista abilitazione.

### ART. 4.

Le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le norme regolamentari stabiliscono i requisiti di sicurezza della installazione, fissano il rapporto tra cubatura dell'ambiente e potenza dell'apparecchio nonché i modi e i tempi delle revisioni periodiche.

Le norme disciplinano inoltre la materia relativa al rilascio delle patenti di abilitazione, alla istituzione dei corsi, ai requisiti per l'ammissione agli stessi.

### ART. 5.

Chiunque provvede all'installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico senza il rispetto delle norme di sicurezza di cui al se-

condo comma dell'articolo 4 è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque provvede alla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico senza essere munito della relativa abilitazione è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Chiunque manomette gli apparecchi a gas ad uso domestico o ne altera le condizioni di sicurezza è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

**ART. 6.**

Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 della presente legge si applicano sei mesi dopo la pubblicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 4.